

**Direttive
sulla procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi giusta la legge
federale sull'aiuto alle università (LAU)**

del 10 dicembre 2002

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento),

visti gli articoli 11 e 12 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹ sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (legge sull'aiuto alle università, LAU),

visti gli articoli 3 a 5 dell'ordinanza del 13 marzo 2000² relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU),

emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano la procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi giusta la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (legge sull'aiuto alle università, LAU).

Sezione 2: Riconoscimento del diritto ai sussidi

Art. 2 Domanda di riconoscimento

Gli enti responsabili di università o istituti inoltrano la domanda per il riconoscimento del diritto ai sussidi all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (Ufficio). Nella domanda devono fornire indicazioni su:

- a. compiti e attività nel campo dell'insegnamento e della ricerca (programmi, priorità e particolarità);
- b. le esigenze;
- c. l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 3 Consultazione

¹ L'Ufficio consulta la Conferenza universitaria svizzera (CUS) e il Cantone in cui ha sede l'università o l'istituto. Se necessario può disporre una seconda consultazione.

¹ RS 414.20

² RS 414.201

² Nel quadro della prima consultazione, la CUS dà un parere provvisorio, esprimendosi in particolare sul carattere prioritario della domanda.

Art. 4 Verifica delle condizioni

¹ In base all'esito della consultazione, l'Ufficio, d'intesa con la CUS, incarica l'organo di accreditamento e di assicurazione della qualità (OAQ) di controllare se l'università o l'istituto fornisce prestazioni qualitativamente elevate ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 lett. a LAU.

² Il controllo della qualità avviene secondo le migliori pratiche internazionali adottate anche per la procedura di accreditamento nel settore universitario.

³ La verifica è effettuata a prescindere da un eventuale accreditamento ai sensi dell'art. 7 della convenzione del 4 dicembre 2000³ tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario.

Art. 5 Riconoscimento del diritto ai sussidi

¹ L'OAQ trasmette il suo rapporto alla CUS che esamina se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 11 LAU. La CUS sottopone l'esito della verifica al Dipartimento.

² Il Dipartimento propone al Consiglio federale di accordare o negare il riconoscimento.

Sezione 3: Verifica periodica

Art. 6 Verifica sommaria

¹ L'Ufficio effettua ogni quattro anni una verifica sommaria per controllare se i beneficiari dei sussidi adempiono le condizioni di cui all'art. 11 cpv. 3 LAU. L'Ufficio presenta il suo rapporto al Dipartimento.

² Le università e gli istituti aventi diritto ai sussidi sono tenuti a collaborare alla verifica periodica fornendo dati aggiornati sui punti menzionati all'art. 2 delle presenti direttive ed eventuali rapporti di accreditamento degli ultimi quattro anni.

³ L'Ufficio può incaricare l'OAQ di effettuare questa verifica. L'OAQ trasmette il suo rapporto al Dipartimento.

⁴ Nel caso in cui riscontrasse differenze sostanziali rispetto agli esiti della procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi o all'ultima verifica, l'Ufficio dispone una nuova verifica ai sensi dell'art. 3 delle presenti direttive.

Art. 7 Provvedimenti in caso di inadempimento

¹ Se le condizioni per l'ottenimento dei sussidi non sono soddisfatte, il Dipartimento ammonisce gli enti interessati e dispone una nuova verifica entro 12 mesi.

³ RS 414.205

² Se dal nuovo esame risulta che le condizioni di cui all'art. 11 LAU non sono soddisfatte, il Dipartimento può, dopo aver consultato la CUS, proporre al Consiglio federale una riduzione degli aiuti finanziari (sussidi di base) proporzionale ai cicli di studio che non rispondono più ai requisiti e al numero di studenti.

³ Se le condizioni non sono soddisfatte in oltre la metà dei cicli di studio, il Dipartimento chiede al Consiglio federale di revocare all'università o all'istituto in questione il diritto ai sussidi.

Art. 8 Costi

¹ I costi del controllo della qualità effettuato dall'OAQ su mandato della Confederazione presso istituti pubblici sono compresi nel contributo annuale versato dalla Confederazione all'OAQ conformemente all'art. 7 cpv. 4 LAU.

² Gli istituti privati che presentano una domanda per il riconoscimento del diritto ai sussidi si assumono i costi generati dalla procedura di accreditamento.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 9

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2003.